

**N. R.G.L. 1152/2018**



**TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO**  
**Sezione Lavoro**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca La Russa, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel giudizio iscritto al n. 1152/2018 R.G.L., avente ad oggetto:  
ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, promosso

da

**C.U.B. Trasporti di Milano Linate e Malpensa (Confederazione Unitaria di Base Trasporti)**, in persona del segretario provinciale *pro tempore* signor Renzo Canavesi, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Giovanni Sertori, Lorenzo Franceschinis e Alberto Medina ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, per procura in atti

ricorrente

contro

**[REDACTED] s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Gianmaria e Silvia De Santis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberto Aventi, per procura in atti

resistente

\*\*\*



Con ricorso telematico ex art. 28 della legge n. 300/1970 iscritto a ruolo generale il 24.8.2014, il sindacato C.U.B. Trasporti di Milano Linate e Malpensa ha chiesto dichiararsi antisindacale il comportamento di ██████████ s.p.a. consistente nella reiterata limitazione del diritto di sciopero in occasione degli scioperi indetti dal sindacato, in particolare dall'8.1.2018 al 21.7.2018, per non avere interloquuto con il sindacato, almeno 5 giorni prima dell'astensione, per la determinazione dei contingenti da impiegare nelle prestazioni indispensabili, commisurati alle effettive prestazioni indispensabili da erogare, avendo, invece, determinato preventivamente un numero esorbitante di comandi ed essendosi resa indisponibile a liberare i comandi una volta verificata l'esistenza di un organico non scioperante sufficiente a garantire le prestazioni indispensabili; per non avere adottato criteri di rotazione del personale al fine di consentire a tutti la possibilità di esercizio del diritto di sciopero, escludendo dal comando, in particolare, i lavoratori somministrati; per avere diffidato i lavoratori comandati per ottenere anche prestazioni esulanti quelle dirette a garantire le prestazioni indispensabili (doc. n. 20 fasc. ricorrente), sanzionando disciplinarmente i lavoratori che non si sono adeguati a tale pretesa (doc. nn. 24 e 26 fasc. ricorrente).

██████████ s.p.a. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato, provvedendo all'individuazione del contingente di personale necessario per garantire la funzionalità richiesta, con le competenze specifiche per i servizi ritenuti essenziali, a seguito della comunicazione dell'Enac sugli specifici voli garantiti, e richiedendosi al



personale contingentato, nel tempo a disposizione, anche altre attività rientranti nelle quotidiane mansioni svolte, come chiarito anche dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; difettando l'elemento psicologico e l'attualità della condotta denunciata.

E' stato esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo.

A scioglimento della riserva assunta a seguito della discussione delle parti, si osserva quanto segue.

Preliminarmente, deve ritenersi la legittimazione attiva ex art. 28 della legge n. 300/1970 del sindacato ricorrente, come già ritenuto da questo Tribunale (decreti del 28.12.2011, 19.5.2009, 17.4.2010 e sentenza n. 35/2010 - doc. lett. a, n. 10 fasc. ricorrente), stante la dimensione nazionale ex art. 19 della legge n. 300/1970 del sindacato ricorrente, la sua consistenza e l'effettività dell'azione unitaria, con particolare riferimento alla documentazione prodotta relativa all'organizzazione di numerose azioni di difesa dei lavoratori sia a livello nazionale che locale (doc. lett. a, nn. 7, 8 e 9 fasc. ricorrente).

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il diritto di sciopero, quale diritto individuale di rango costituzionale, nei servizi pubblici "essenziali" è tenuto alle limitazioni disposte dalla legge n. 146/1990 che, all'art. 2, prevede che *"il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1"*, ossia *"allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona"*, prevedendo



che i contratti collettivi *"possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati"*.

La Commissione di garanzia, in assenza di accordo sindacale nel settore aereo ex art. 2, 1° comma, della legge n. 146/1990, ha adottato la Regolamentazione provvisoria con delibera n. 14/387 del 13.10.2014 che delinea i limiti al diritto di sciopero con diversi istituti e, tra questi, all'art. 24, prevede, per 6 ore di fasce protette, una garanzia al 100% dell'attività, abbassando, per le ore restanti, la percentuale delle prestazioni da erogare, richiedendo, in tali fasce, *"l'erogazione di prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata"* (doc. n. 1 fasc. ricorrente).

Le direzioni aeroportuali sono tenute ad *"autorizzare il 20% dei voli schedati negli orari pubblicati, individuati con le modalità determinate dalla Direzione centrale dell'Enac"* (art. 24, 2° comma) e il datore di lavoro provvede, con un comando, ai *"contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili"* (art. 28).

In particolare, l'art. 28 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto aereo (doc. n. 1 fasc. ricorrente), prevede che *"I contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione. Per*



*comprovati eventi sopravvenuti, previa tempestiva comunicazione alla Commissione di garanzia ed alle Organizzazioni sindacali proclamanti, sarà possibile la conseguente nuova individuazione”.*

Nel caso di specie in esame, emerge che parte resistente non ha assolto agli obblighi di cui all'art. 28 della disciplina di settore precitato, non avendo determinato, in occasione degli scioperi dell'8.3.2018, del 13.4.2018, del 26.5.2018, dell'8.6.2018 e del 21.7.2018, *“I contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili”* dopo aver *“sentito”* le Organizzazioni sindacali *“almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione”*.

Anche a voler ritenere assolto l'onere di *“sentire”* le Organizzazioni sindacali, richiesto dall'art. 28, con una comunicazione da parte dell'azienda - come indicato dalla Commissione di garanzia che ha chiarito che l'onere di sentire le Organizzazioni Sindacali, richiesto dall'art. 28 della suddetta disciplina di settore, che può ritenersi assolto *“da parte dell'azienda con l'invio nei termini previsti di una segnalazione all'Organizzazione sindacale attraverso gli ordinari mezzi di comunicazione (posta elettronica certificata, fax, e mail, raccomandata a/r ecc.”* (all. n. 3 fasc. resistente) - tale comunicazione, nel caso in cui non fissi un incontro, deve comunque contenere espressamente *“I contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili”* che devono essere determinati dall'azienda, dopo avere sentito le Organizzazioni Sindacali e, pertanto, tenendo conto, nel caso in cui non vi sia un incontro, delle eventuali indicazioni trasmesse del sindacato.



Solo per *"comprovati eventi sopravvenuti"*, come può essere ritenuta la tardiva comunicazione da parte dell'Enac dei voli da garantire e le ulteriori integrazioni (a volte pervenute lo stesso giorno dello sciopero, come per lo sciopero dell'8.3.2018), è possibile una nuova individuazione del contingente del personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili *"previa tempestiva comunicazione alla Commissione di garanzia ed alle Organizzazioni sindacali proclamanti"*.

Nello specifico, è accaduto che, con riferimento allo sciopero dell'8.3.2018, la società resistente ha invitato il sindacato ad un incontro il 5.3.2018, oltre il termine di 5 giorni (pur con lettera inviata il 2.3.2018 a seguito della comunicazione dell'Enac delle attività garantite), provvedendo ad indicare il 5.3.2018 un numero di comandati in servizio, senza alcuna indicazione dei nominativi e, a seguito di ulteriore comunicazione dell'Enac del 6.3.2018 che ha ampliato il numero dei voli da garantire (all. n. 6 fasc. resistente), ha proceduto ad una nuova comunicazione con cui ha elevato il numero dei lavoratori comandati, senza alcuna indicazione dei nominativi, poi affissi in bacheca il 6.3.2018.

Con riferimento allo sciopero del 13.4.2018, pur avendo l'azienda correttamente convocato il sindacato per il 6.4.2018 (all. n. 8 fasc. resistente), a seguito della comunicazione dell'Enac del 5.4.2018 (all. n. 7 fasc. resistente), non ha poi provveduto a comunicare il contingente dei lavoratori comandati e il nominativo degli stessi, che ha affisso in bacheca l'11.4.2018, con riduzione unilaterale a seguito delle ulteriori comunicazione dell'Enac del 12.4.2018 (doc. nn. 9 e 10 fasc. resistente).



Quanto allo sciopero del 26.5.2018, la società, nel rispetto dei 5 giorni di cui all'art. 28 predetto, ha comunicato al sindacato, il 21.5.2018, il numero dei lavoratori che sarebbe stato oggetto di comando (all. n. 11 fasc. resistente), senza alcuna indicazione dei nominativi, nemmeno comunicati a seguito delle successive comunicazioni da parte dell'Enac pervenute del 22 e del 23.5.2018 (all. n. 13 fasc. resistente).

Quanto allo sciopero dell'8.6.2018, la comunicazione al sindacato è stata effettuata il 4.6.2018 (all. n. 16 fasc. resistente), a seguito della comunicazione dell'Enac dell'1.6.2018 (all. n. 15 fasc. resistente), senza indicazione dei nominativi dei lavoratori comandanti e in assenza di ulteriore comunicazione a seguito della nuova comunicazione dell'Enac del 7.6.2018 (all. n. 17 fasc. resistente).

Quanto, infine, allo sciopero del 21.7.2018, l'azienda ha provveduto alla comunicazione ai sindacati del contingente di personale ritenuto necessario in via preventiva (all. n. 18 fasc. resistente), pur in mancanza di comunicazione da parte dell'Enac, poi pervenuta il 17.7.2018 (all. n. 21 fasc. resistente), senza alcuna indicazione dei nominativi degli stessi.

La ripetuta violazione dell'art. 28 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto aereo, costituisce comportamento antisindacale.

L'art. 2, 2° comma, della legge n. 146/1990 prevede, come sopra rilevato, che il comando del personale in occasione di uno sciopero debba limitarsi alle *"quote strettamente*



*necessarie* a garantire i servizi essenziali.

La Regolamentazione provvisoria ha, poi, disposto, agli artt. 24 e 27, che, per le restanti ore del giorno, escluse quelle in cui il diritto di sciopero è totalmente inibito, la funzionalità dei servizi deve essere garantita in misura non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata, demandando all'Enac il compito di individuare i voli da garantire in tale percentuale.

Sulla base di tale individuazione, il datore di lavoro è autorizzato a comandare al lavoro un numero di lavoratori sufficiente a garantire la lavorazione dei voli disposti da Enac come *"prestazioni indispensabili"*.

L'art. 28 della Regolamentazione provvisoria prevede, al 4° comma, che *"nell'individuazione dei lavoratori da comandare in servizio per la garanzia delle prestazioni indispensabili, le aziende adottano, ove possibile, criteri di rotazione, al fine di poter garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare il diritto di sciopero"*.

Nell'ambito dei criteri di rotazione, vanno, pertanto, considerati tutti i lavoratori e, quindi, anche il lavoratori in somministrazione.

Tutti i lavoratori comandati sono tenuti ad effettuare esclusivamente le lavorazioni dei voli disposti da Enac come prestazioni indispensabili, comprese eventuali altre lavorazioni connesse con i servizi da assicurare all'utenza sempre relativi alla lavorazione dei suddetti voli garantiti da Enac, non potendo essere richiesta altra lavorazione relativa a voli non previsti come indispensabili dall'Enac.

La stessa Commissione di garanzia ha ribadito che *"ai*



*lavoratori comandati in servizio, può essere richiesta l'effettuazione delle sole prestazioni indispensabili, nonché delle attività direttamente o indirettamente strumentali all'erogazione delle stesse", nonché "anche l'effettuazione di prestazioni lavorative non direttamente connesse ai voli da garantire purché sia evidente un nesso di funzionalità con i servizi da assicurare all'utenza in occasione dello sciopero" (doc. n. 22 fasc. ricorrente).*

Rimane, in ogni caso, nella disponibilità delle parti, previo consenso, quindi, dei singoli lavoratori, lo svolgimento, *"nel tempo a disposizione", "attesa la variabilità e l'imprevedibilità dell'impegno connesso all'esecuzione delle prestazioni indispensabili", di ulteriori "altre attività rientranti nelle quotidiane mansioni svolte", come indicato dalla Commissione di garanzia che ha precisato che la questione della esigibilità delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili non sarebbe stata sindacabile dalla Commissione stessa "rientrando tale aspetto nella dinamica dei rapporti contrattuali tra le parti, i quali, in tale fattispecie, sono regolati dal nesso di corrispettività delle prestazioni" (doc. n. 23 fasc. ricorrente).*

Il comportamento di parte resistente che non ha comandato in servizio solo la quota di lavoratori strettamente necessaria all'erogazione dei servizi minimi individuati dalla vigente regolamentazione provvisoria e, quindi, alla quota indispensabile a garantire le prestazioni connesse ai voli individuati dall'Enac, e che non ha incluso nelle quote dei comandati anche i lavoratori somministrati, non provvedendo a "liberare" i comandati una volta verificata l'esistenza di un organico non scioperante sufficiente a garantire le prestazioni



indispensabili, provvedendo a diffidare e a sanzionare disciplinarmente i lavoratori che si sono dichiarati indisponibili a svolgere prestazioni diverse da quelle direttamente o indirettamente o funzionalmente collegate alle attività essenziali da garantire, va qualificato come comportamento antisindacale, in quanto diretto a limitare la libertà sindacale del sindacato ricorrente.

Sussiste il requisito dell'attualità del comportamento antisindacale, considerato il comportamento reiterato e intenzionale di limitazione del diritto di sciopero in occasione degli scioperi indetti dal sindacato ricorrente dall'8.3.2018 al 21.7.2018 e il perdurare degli effetti dello stesso, anche considerate le diffide e le sanzioni disciplinari comminate.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve ordinarsi alla società resistente di cessare i comportamenti adottati in occasione degli scioperi indicati che si riassumono:

1) violazione della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili di cui alla delibera 14/387 della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali nella parte in cui obbliga l'impresa, prima di determinare i contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili e di indicare i nominativi dei suddetti lavoratori, a "*sentire*" il sindacato "*almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione*";

2) violazione della medesima Regolamentazione e della legge n. 146/1990 nella parte in cui prevede che la consistenza dei contingenti da comandare vada commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da erogare, violazione posta in



essere sia attraverso la determinazione preventiva di un numero esorbitante di comandi, sia attraverso la indisponibilità a "liberare i comandati" una volta verificata l'esistenza di un organico non scioperante più che sufficiente a garantire le prestazioni indispensabili;

3) violazione della medesima Regolamentazione nella parte in cui prevede che le aziende adottino, ove possibile, criteri di rotazione al fine di poter consentire a tutti di esercitare il diritto di sciopero, violazione attuata escludendo dal comando i lavoratori somministrati;

4) violazione della legge n. 146/1990 nella parte in cui dispone limitazioni del diritto di sciopero solo se finalizzate a tutelare altri diritti di uguale rango costituzionale, posta in essere, prima, con esplicite diffide ai lavoratori comandati per ottenere da loro anche prestazioni esulanti quelle dirette a garantire le prestazioni indispensabili, quindi sanzionando disciplinarmente i lavoratori che a tale pretesa non si sono voluti adeguare.

Deve essere disposto, infine, l'affissione nella bacheca aziendale di copia del provvedimento giudiziale, al fine di ristabilire l'immagine del sindacato ricorrente con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori colpiti dalle diffide e dalle sanzioni disciplinari.

In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della società della resistente, come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

dichiara l'antisindacalità della condotta denunciata e ordina alla società resistente **[REDACTED]** s.p.a., in persona del legale



rappresentante *pro tempore*, la cessazione di tale comportamento, ordinando, anche per il futuro:

- a) di consultare il sindacato ricorrente in merito al contingente e ai nominativi dei dipendenti da comandare in caso di sciopero entro il termine tassativo di 5 giorni dall'inizio dell'astensione o, in caso di ritardo da parte dell'Enac nella comunicazione dei voli da garantire, immediatamente dopo detta comunicazione;
- b) di comandare in servizio solo la quota di lavoratori strettamente necessaria all'erogazione dei servizi minimi individuati dalla vigente regolamentazione provvisoria e, quindi, solo la quota indispensabile a garantire le prestazioni connesse a questa mansione per i voli individuati da Enac come voli da garantire;
- c) di includere nelle quote dei comandi, a rotazione, anche i lavoratori somministrati;
- d) di astenersi dal mantenere in comando i lavoratori che manifestano la volontà di aderire allo sciopero nel caso già risultino al lavoro un numero sufficiente di lavoratori atti a garantire le prestazioni indispensabili previste dalla Regolamentazione provvisoria in vigore;
- e) di astenersi dal comandare lavoratori che si sono dichiarati scioperanti allo svolgimento di servizi non connessi con le prestazioni indispensabili e, quindi, non connessi all'assistenza ai voli garantiti individuati dall'Enac;
- f) di revocare tutte le sanzioni disciplinari disposte come sanzione della indisponibilità del lavoratore comandato a svolgere prestazioni diverse da quelle direttamente o



indirettamente o, comunque, funzionalmente collegate alle attività essenziali da garantire e, in particolare, quelle inflitte in data 6.4.2018 ai lavoratori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], e in data 6.4.2018 e 9.5.2018 alla lavoratrice [REDACTED]

dispone l'affissione nella bacheca aziendale di copia del provvedimento giudiziale;

condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del sindacato ricorrente, che si liquidano in 2.000,00 euro per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a..

Si comunichi.

Busto Arsizio, 30 dicembre 2018

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Francesca La Russa

